

DECRETO 3 agosto 2021 , n. 129

Regolamento recante adeguamento della tariffa di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161.

(21G00138)

Vigente al : 25-2-2022

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visto l'[articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), il quale prevede che «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10»;

Visto l'[articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), il quale prevede che «Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'[articolo 80 del codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma

1, del regolamento di cui al [decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161](#), aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.»;

Visto il [decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 aprile 2021, n. 55](#), e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, che ha ridenominato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il [decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161](#), di adozione del «Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che fissa in € 45,00 la tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte presso le officine autorizzate;

Ritenuto necessario adeguare la predetta tariffa in attuazione di quanto previsto dal citato [articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020](#);

Visto l'[articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#) che prevede «A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, e' riconosciuto un buono, denominato "buono veicoli sicuri", ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'[articolo 80, comma 8, del codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#). Il buono puo' essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono e' pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione del presente comma»;

Ritenuto necessario indicare la decorrenza dell'aumento della tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in attuazione di quanto previsto dal citato [articolo 1, comma 705, della legge n. 178 del 2020](#), al fine di evitare incertezze applicative, nonche' per assicurare la contestualita' temporale e operativa tra l'aumento della tariffa e la misura compensativa prevista dall'articolo 1, comma 706, della medesima [legge n. 178 del 2020](#);

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 giugno 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'[articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988](#) effettuata con nota prot. n. 25101 del 2 luglio 2021 e la successiva comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi del giorno 8 luglio 2021, prot. n. 8063 P-.

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'[articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti
2 agosto 2007, n. 161](#)

1. All'[articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti
2 agosto 2007, n. 161](#), le parole «e' fissata in € 45,00» sono sostituite dalle seguenti: «e' fissata in € 54,95».

Art. 2

Decorrenza dell'aumento della tariffa

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2021.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla [Corte dei conti il 14 settembre 2021](#)
[Ufficio di controllo sugli atti](#) del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 2762